



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO, CASTEL SAN GIORGIO e PAGANI

COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE



P.N.R.R.  
M5 C2 I2.1

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

*Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di  
Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani*

**STAZIONE APPALTANTE**

*Comune di MERCATO SAN SEVERINO*

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO CONGIUNTO  
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DI LAVORI  
DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX  
SETTEMBRE"**

**CIG: 9976963253 – CUP: J17H21001280001**

**Rettifica e sostituisce - disciplinare di gara**  
**(da pag. 8 a pag. 9)**

*Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Antonio D'AMICO*

omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico** (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1. REQUISITI GENERALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Nello specifico i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice e del DPR n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- b. i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- c. i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- d. per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;
- e. per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti devono essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;
- f. l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 65 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'allegato II.12, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### 6.2. REQUISITI DI COSTRUZIONE

Nello specifico i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;  
*I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i..*

*Si precisa che, pena l'esclusione, nel caso in cui sia richiesta una qualificazione pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità ai sensi dell'art. 63 del DPR 207/2010.*

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso dei requisiti sotto descritti:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Classifica</b>
OS21	Opere strutturali speciali	€ 1.675.716,63	70,48 %	IV

OG11	Impianti tecnologici	€ 258.986,94	10,89 %	II
OG3	Strade, autostrade	€ 148.442,50	6,24 %	I
OS23	Demolizione di opere	€ 161.617,50	6,80 %	I
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	€ 132.733,20	5,58 %	I

Qualificazione richiesta ai concorrenti:

<b>Categoria</b>	<b>Qualificazione</b>
OS21	PREVALENTE – Qualificazione obbligatoria - Sub-appaltabile come per legge
OG11	SCORPORABILE – Subappaltabile con obbligo di qualificazione. In assenza di qualificazione subappaltabile al 100%
OG3	Eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione – Subappaltabile al 100%
OS23	Eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione – Subappaltabile al 100%
OS26	Eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione – Subappaltabile al 100%

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile, deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale di cui all'art. 65 del D.Lgs 36/2023, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

### **6.3. REQUISITI DI PROGETTAZIONE**

Nel caso in cui l'operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 66 - c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 36/2023.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 66 comma 1 del D.lgs. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f), del quale il concorrente intende avvalersi;
- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 66 del D.lgs. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento, applicando le disposizioni dell'art. 68 D Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

In sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

### **6.4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER I PROFESSIONISTI.**

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono: